

Circolare di approfondimento n. 31 del 09 aprile 2020

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI GENERI ALIMENTARI

FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA: COSA E' VIETATO E COSA E' CONSENTITO

In un solo mese di emergenza sanitaria siamo stati travolti da un susseguirsi di D.P.C.M., D.M. e D.L. che hanno ingenerato non poche perplessità e dubbi tra gli operatori commerciali: la presente circolare, che si rivolge al **settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti)** ed alle **attività artigiane di produzione di generi alimentari (quali gelaterie, pasticcerie, pizzerie, paninoteche, gastronomie...)**, ha lo scopo di fare chiarezza su quelle attività che, **pur dovendo rispettare l'obbligo di chiusura al pubblico, possono comunque operare in modalità di "consegna a domicilio"**, ovviamente nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Di seguito le risposte fornite dal Governo agli operatori dei settori presi in esame con la presente:

Domanda: sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l'asporto (compresi preparazione di pasti da portar via "take-away" quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?

Risposta: sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. **Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una c.d. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.**

Domanda: quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono continuare la propria attività?

Risposta: in seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale.

Domanda: i bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?

Risposta: In questi esercizi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020.

Domanda: le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività?

Risposta: Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.

Domanda: la consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?

Risposta: **tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti.** Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una c.d. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

IN ESTREMA SINTESI

bar, ristoranti, pub nonché attività artigiane quali gelaterie, pasticcerie, pizzerie, paninoteche, kebab, gastronomie, friggitorie e simili:

- ✓ **NON POSSONO** svolgere attività di “vendita per asporto” presso i locali delle proprie attività;
- ✓ **POSSONO** svolgere la sola attività di “consegna al domicilio” del cliente.

Per attività di “vendita per asporto” si intende la vendita presso la sede della propria attività.

Per attività di “consegna a domicilio” si intende la vendita, previa ordinazione “a distanza” effettuata dal cliente con qualsiasi modalità utile (telefono, email, App, portali web e social) e consegna al domicilio del cliente tramite organizzazione dello stesso esercente o tramite piattaforme a ciò specializzate, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitando, al momento della consegna, che ci siano contatti personali a distanza inferiore a 1 metro.

Non sono previsti particolari adempimenti in campo amministrativo, se non l'aggiornamento del manuale di autocontrollo previsto ai fini degli adempimenti H.A.C.C.P.

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it

3338738201